



Protocollo RC n. 11906/14

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2014)

L'anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì nove del mese di luglio, alle ore 15,55, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....	<i>Sindaco</i>	7 LEONORI MARTA.....	<i>Assessore</i>
2 NIERI LUIGI.....	<i>Vice Sindaco</i>	8 MARINO ESTELLA.....	“
3 CATTOI ALESSANDRA.....	<i>Assessore</i>	9 MASINI PAOLO.....	“
4 CAUDO GIOVANNI.....	“	10 OZZIMO DANIELE.....	“
5 CUTINI RITA.....	“	11 PANCALLI LUCA.....	“
6 IMPROTA GUIDO.....	“	12 SCOZZESE SILVIA.....	“

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Cutini, Leonori, Marino, Masini, Ozzimo, Pancalli e Scozzese.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 203

Disciplina delle dilazioni di pagamento delle entrate di competenza del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.

Premesso che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai comuni potestà regolamentare generale in materia di entrate;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate, modificato e integrato con successive deliberazioni al fine di adeguarlo alle normative sopravvenute;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 marzo 2009 è stato, tra l'altro, modificato l'articolo 10 del medesimo Regolamento, in adesione al disposto dell'art. 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 che è intervenuto a modifica dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, dedicato ai principi in materia di dilazione di pagamento, ulteriormente modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010 è stato approvato il nuovo Regolamento Generale delle Entrate ripubblicato e aggiornato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43/2011, a seguito del sopravvenuto Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 15 consente di dilazionare il pagamento delle somme dovute, in base all'entità delle stesse, su richiesta del debitore, sino a 24 rate mensili per debiti inferiori a Euro 50.000,00 e fino a 72 rate mensili per debiti di importo superiore;

Che sono di competenza del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica una serie di procedimenti i quali generano entrate di varia natura che costituiscono parte rilevante nel Bilancio di Roma Capitale, ed in particolare:

a. Procedimenti di rilascio dei permessi di costruire e verifica Denunce Inizio Attività

Il D.P.R. 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia all'art. 16 prevede che il rilascio del permesso di costruire e la presentazione delle Denunce di Inizio Attività comportino la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

La deliberazione Consiglio Comunale n. 73/2010, in applicazione al comma 20 dell'art. 7 delle NTA del PRG, prevede che venga corrisposta una somma commisurata al valore degli standard urbanistici non reperiti (monetizzazione) in sede di abilitazione degli interventi diretti o di approvazione di interventi indiretti.

L'art. 20 delle NTA del PRG vigente, assoggetta gli interventi di valorizzazioni immobiliari al versamento di un contributo straordinario di urbanizzazione.

b. Procedimenti relativi al conguaglio conseguente all'effettivo costo sostenuto da Roma Capitale per l'acquisizione delle aree e procedimenti connessi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricadenti nei Piani di Zona

Ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971, la convenzione per la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà nei Piani di Zona prevede che il concessionario/cessionario dell'area o suoi aventi causa debbano corrispondere gli importi relativi al costo sostenuto da Roma Capitale per l'acquisizione dell'area, ivi compresi gli eventuali conguagli, sui quali decorreranno, a favore di Roma Capitale, a partire dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento e fino al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi nella misura pari al tasso europeo di riferimento vigente alla predetta data.

La legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, commi 45-50, ha previsto la possibilità, per i Comuni, di cedere, in proprietà, le aree comprese nei Piani di Zona, approvati a norma della L. n. 167/1962, già concessi in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35, IV comma della L. n. 865/1971. La trasformazione del diritto di superficie in proprietà, avviene a seguito di proposta da parte di Roma Capitale e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, nonché degli assegnatari delle cubature non residenziali, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento del corrispettivo di cessione.

c. Rilascio Condoni Edilizi

La legge n. 47/1985 all'art. 37 disciplina il versamento del contributo di concessione, come previsto dall'art. 3 della L. n. 10/1977, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria.

L'art. 39, comma 9, della legge n. 724/1994 e l'art. 32, comma 32 della legge n. 326/2003 prevedono il versamento di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori se dovuti.

La legge della Regione Lazio n. 59/1995 ha subdelegato ai Comuni alcune funzioni amministrative, tra cui l'applicazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate in aree sottoposte alle disposizioni di cui alle leggi nn. 1497/1939 e 431/1985.

Considerato che, sulla base della normativa vigente e delle richieste degli utenti, si era già provveduto a disciplinare la rateazione relativamente alle entrate di cui ai punti a) e c) nei termini di seguito descritti:

Entrate di cui al punto a):

- in merito agli oneri di urbanizzazione, la deliberazione Consiglio Comunale n. 235/1995, confermata con la deliberazione Consiglio Comunale n. 1130/2001, prevede il versamento del 50% al momento del rilascio del titolo edilizio ed il restante 50% dopo sei mesi;
- in merito al costo di costruzione, la deliberazione Consiglio Comunale n. 113/2001 prevede la suddivisione in tre rate:

I rata pari al 45% dell'onere dovuto entro 16 mesi dal perfezionamento del rilascio del permesso di costruire;

II rata pari al 20% dell'onere dovuto entro 24 mesi dal perfezionamento del rilascio del permesso di costruire;

III rata pari al 35% dell'onere dovuto entro 36 mesi dal perfezionamento del rilascio del permesso di costruire;

- per quanto riguarda la monetizzazione, l'allegato A parte integrante della deliberazione Consiglio Comunale n. 73/2010, all'art. 3 punto 4 prevede che tali oneri potranno essere rateizzati alle medesime condizioni e modalità vigenti per il versamento della quota di contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione, di cui alle citate deliberazioni Consiglio Comunale n. 235/1995 e Consiglio Comunale n. 113/2001.

Entrate di cui al punto c):

- per quanto riguarda l'oblazione applicata alle istanze delle concessioni in sanatoria l'art. 2 della legge n. 662/1996 ha stabilito una rateizzazione di un massimo di cinque rate trimestrali;
- per gli oneri concessori concernenti le istanze di concessione/autorizzazione edilizia in sanatoria di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 art. 39 e ss.mm.ii., la deliberazione Giunta Comunale n. 4990/1996 prevede:
 - per i condoni edilizi ricadenti sotto la disciplina della legge n. 47/1985, il saldo degli oneri entro 60 gg. dalla notifica dell'invito al ritiro della concessione;
 - per i condoni ricadenti sotto la disciplina dell'art. 39 legge n. 724/1994, la rateizzazione del saldo degli oneri concessori in n. 4 rate trimestrali, di uguale importo a partire dal 60° giorno della notifica dell'invito al ritiro della concessione, successivamente portata a otto rate trimestrali con deliberazione Giunta Comunale n. 479/1999;
- in relazione all'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate in aree sottoposte alle disposizioni delle leggi nn. 1497/1939 e 431/1985, la deliberazione C.S. n. 47 del 27 aprile 2001 ha previsto al punto 5), per importi superiori ad Euro 2.582,28, su richiesta dell'interessato, un piano di rateazione di 5 rate annuali di uguale importo. La prima rata deve essere liquidata a partire dal 60° giorno dalla notifica dell'importo complessivo. La restante parte dell'indennità è suddivisa sino ad un massimo di 4 rate annuali di pari importo maggiorate dal tasso di interesse legale, in ragione d'anno, vigente al momento della presentazione del prospetto di rateizzazione;

Che l'art. 52, comma 1, lett. a), p. 1 del Decreto Legge n. 69/2013 ha modificato l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, aggiungendo il comma 1 quinquies, in forza del quale la rateazione, già prevista dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo, può essere ulteriormente aumentata in favore del debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla

congiuntura economica, ove ricorrano congiuntamente l'accertata impossibilità di adempiere al debito secondo un piano di rateazione ordinario e il contribuente risulti invece solvibile in relazione al nuovo piano di rateazione;

Che, in considerazione delle numerose richieste degli utenti che si trovano in situazione di difficoltà per la perdurante congiuntura economica, si ritiene opportuno adeguare la disciplina delle dilazioni dei pagamenti connessi ai procedimenti urbanistici alla luce delle norme sopravvenute e delle esigenze segnalate per i diversi procedimenti di competenza;

Che l'estensione dei benefici di dilazione dei pagamenti consente altresì all'Amministrazione di agevolare la conclusione dei procedimenti, in particolare per il ritiro dei permessi di costruire e delle concessioni in sanatoria con evidenti benefici per la definizione di procedimenti in alcuni casi avviati da diverso tempo;

Considerato che in data 9 giugno 2014 il Dirigente della U.O. Coordinamento Permessi di costruire e vigilanza ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Mussumeci";

Considerato che in data 9 giugno 2014 il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: T. Egiddi";

Considerato che in data 9 giugno 2014 il Dirigente della U.O. Condoni Edilizi ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: R. Gaudio";

Preso atto che in data 9 giugno 2014 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Graziano;

Preso atto che in data 16 giugno 2014 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Previti";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

Vista l'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

Visto l'art. 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;

Vista l'art. 39 comma 9 della legge 23 dicembre 1994 n. 724;

Vista l'art. 32 comma 38 della legge 24 novembre 2003 n. 326;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 4990/1996;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n.235/1995 e n. 1130/2001;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 479/1999;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 26 marzo 2009 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 235/1995 e 1130/2001;

Vista gli artt. 7 e 15 della deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010 modificati dalla deliberazione Assemblea Capitolina n. 43/2011;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 30/31 luglio 2010;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare in applicazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 i seguenti piani di rateazione relativi alle entrate di competenza del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica:

a. Procedimenti di rilascio dei permessi di costruire e verifica Denunce Inizio Attività

Contributi relativi agli oneri di urbanizzazione per il rilascio dei permessi di costruire

E' previsto il seguente piano di rateazione, su richiesta dell'interessato, previa presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a copertura dell'importo residuo comprensivo degli interessi legali dovuti a termine di legge:

I rata: importo del 40% degli oneri di urbanizzazione da versare all'atto del rilascio del permesso di costruire;

II rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 3 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

III rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 6 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

IV rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 9 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge.

Il mancato o ritardato pagamento degli oneri entro i termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001.

Qualora i lavori autorizzati vengano ultimati antecedentemente alla scadenza prevista nel Piano di rateazione, il soggetto richiedente sarà comunque tenuto a corrispondere il residuo importo prima della richiesta del certificato di agibilità.

Contributi relativi al costo di costruzione per il rilascio dei permessi di costruire

E' previsto il seguente piano di rateazione, su richiesta dell'interessato, previa presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a copertura dell'importo residuo comprensivo degli interessi legali dovuti a termine di legge:

I rata: importo del 40% del costo di costruzione da versare entro 16 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

II rata: importo del 15% degli oneri da versare entro 22 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

III rata: importo del 15% degli oneri da versare entro 30 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

IV rata: importo del 30% degli oneri da versare entro 38 mesi dalla data del permesso di costruire, integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge.

Il mancato o ritardato pagamento degli oneri entro i termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001.

La quota del contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, deve essere comunque corrisposta entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della costruzione.

Qualora i lavori autorizzati vengano ultimati antecedentemente alla scadenza prevista nel piano di rateazione, il soggetto richiedente sarà comunque tenuto a corrispondere il residuo importo prima della richiesta del certificato di agibilità.

Oneri di Monetizzazione e contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire:

si applica lo stesso piano di rateazione indicato per il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, ivi compresa la presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a copertura dell'importo residuo comprensivo degli interessi legali dovuti a termine di legge nonché, in caso di mancato o ritardato pagamento, le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001.

Contributi relativi agli oneri di urbanizzazione a seguito presentazione di Denuncia Inizio Attività

E' previsto il seguente piano di rateazione, su richiesta dell'interessato, previa presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a copertura dell'importo residuo comprensivo degli interessi legali dovuti a termine di legge:

I rata: importo del 40% degli oneri di urbanizzazione da versare all'atto della presentazione della D.I.A.;

II rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 3 mesi dalla data di efficacia della D.I.A., integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

III rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 6 mesi dalla data di efficacia della D.I.A. integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

IV rata: importo del 20% degli oneri da versare entro 9 mesi dalla data di efficacia della D.I.A. integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge.

Il mancato o ritardato pagamento degli oneri entro i termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001.

Qualora i lavori vengano ultimati antecedentemente alla scadenza prevista nel piano di rateazione, il soggetto richiedente sarà comunque tenuto a corrispondere il residuo importo prima della richiesta del certificato di agibilità.

Contributi relativi al costo di costruzione a seguito di presentazione della Denuncia di Inizio Attività

E' previsto il seguente piano di rateazione, su richiesta dell'interessato, previa presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a copertura dell'importo residuo comprensivo degli interessi legali dovuti a termine di legge:

I rata: importo del 40% del costo di costruzione da versare entro 16 mesi dalla data di efficacia della D.I.A., integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

II rata: importo del 15% degli oneri da versare entro 22 mesi dalla data di efficacia della D.I.A., integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

III rata: importo del 15% degli oneri da versare entro 30 mesi dalla data di efficacia della D.I.A. integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge;

IV rata: importo del 30% degli oneri da versare entro 38 mesi dalla data di efficacia della D.I.A. integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge.

Il mancato o ritardato pagamento degli oneri entro i termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001.

La quota del contributo relativa al costo di costruzione deve essere comunque corrisposta entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

Qualora i lavori vengano ultimati antecedentemente alla scadenza prevista nel piano di rateazione di cui sopra, il soggetto richiedente sarà comunque tenuto a corrispondere il residuo importo prima della richiesta del certificato di agibilità.

Oneri di Monetizzazione e contributo straordinario per la presentazione della Denuncia di Inizio Attività:

si applica lo stesso piano di rateazione indicato per il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, ivi compresa la presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a copertura dell'importo residuo comprensivo degli interessi legali dovuti a termine di legge nonché, in caso di mancato o ritardato pagamento, le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001.

- b. Procedimenti relativi al conguaglio conseguente all'effettivo costo sostenuto da Roma Capitale per l'acquisizione delle aree e procedimenti connessi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricadenti nei Piani di Zona

E' prevista una dilazione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili e comunque la rata mensile non potrà essere inferiore a 50,00 Euro. L'importo da corrispondere dovrà essere integrato dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti

a termine di legge. Il Piano di ammortamento dovrà essere predisposto con il metodo francese, cioè a rate costanti.

c. Rilascio condoni edilizi

Oblazione condoni edilizi

Si confermano la modalità e i tempi stabiliti dall'art. 2 della legge n. 662/1996, che prevede un piano di rateazione per un massimo di 5 rate trimestrali, integrate dalla maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge.

Oneri condoni presentati ai sensi della L. n. 47/1985:

il saldo del pagamento degli oneri concessori deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della lettera di invito al ritiro della concessione.

Oneri condoni presentati ai sensi delle L. n. 724/1994:

su richiesta dell'interessato si può concedere una rateazione per il pagamento degli oneri concessori fino a 16 rate trimestrali, integrate con la maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge, a partire dalla data di notifica della lettera di invito al ritiro della concessione.

Oneri condoni presentati ai sensi delle L. n. 326/2003:

per importi inferiori a Euro 20.000,00: su richiesta dell'interessato si può concedere una rateizzazione fino a 16 rate trimestrali, integrate con la maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge, a partire dalla data di notifica della lettera di invito al ritiro della concessione.

Per importi pari o superiori a Euro 20.000,00 è facoltà dell'utente richiedere un piano di rateazione fino a 20 rate trimestrali, integrate con la maggiorazione degli interessi legali dovuti a termine di legge, a partire dalla data di notifica della lettera di invito al ritiro della concessione.

Indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo:

si conferma quanto stabilito dalla deliberazione C.S. n. 47 del 27 aprile 2001.

Si decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di tre rate.

Le nuove modalità di dilazione si applicano, previa domanda, alle domande di rateizzazione ancora pendenti alla data del presente provvedimento nonché a coloro che già usufruiscono di un piano di rateazione ed intendano avvalersi della nuova disciplina, previa acquisizione di una nuova garanzia fidejussoria, ove previsto.

Le entrate verranno introitate nelle risorse dei centri di responsabilità di riferimento negli esercizi finanziari di competenza.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta
del **9 luglio 2014**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....